

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1

Denominazione

1.1 È costituita una società per azioni denominata: "Spactiv S.p.A. in liquidazione".

Articolo 2

Sede

2.1 La Società ha sede legale in Milano.

Articolo 3

Oggetto

3.1 La Società ha per oggetto la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altra/e impresa/e e di altre forme di potenziale aggregazione della Società stessa con altra/e impresa/e, da realizzarsi successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente la "**Quotazione**" e l'"**AIM Italia**") attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, un'operazione di fusione con la/e impresa/e selezionata/e, di acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella/e impresa/e selezionata/e e/o di conferimento (ciascuna operazione, a seconda del caso, l'"**Operazione Rilevante**"), nonché la realizzazione dell'Operazione Rilevante con qualunque modalità di legge essa sia attuata e solo a seguito della preventiva modifica dell'oggetto sociale della Società, che dunque risulterà, di volta in volta, dallo Statuto. A tal fine, la Società potrà tra l'altro acquisire partecipazioni di maggioranza o di minoranza nonché strumenti finanziari partecipativi. In ogni caso, è esclusa ogni attività di consulenza in materia di investimenti riservata a particolari soggetti ovvero qualsiasi altra attività che sia riservata per legge a determinati soggetti.

3.2 La Società può compiere tutte le operazioni strumentali che saranno ritenute utili dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate nei confronti del pubblico e delle altre attività riservate ai sensi di legge.

Articolo 4

Durata

- 4.1 La durata della Società è fissata sino alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il 31 dicembre 2020 e (ii) il decimo giorno di calendario successivo alla comunicazione al pubblico da parte della Società, mediante comunicato stampa diffuso sul proprio sito *internet*, avente ad oggetto l'avveramento di entrambe le condizioni di cui all'articolo 15.4 del presente Statuto con riferimento alla delibera di modifica dell'oggetto sociale in relazione al perfezionamento dell'Operazione Rilevante adottata dall'Assemblea degli azionisti di Spactiv in data 12 febbraio 2020, precisandosi che ai fini di dette condizioni rileva l'esercizio del diritto di recesso indicato dal medesimo articolo 15.4 nonché il diritto di recesso esercitato con riferimento alla delibera di proroga della durata della Società adottata dall'Assemblea degli azionisti di Spactiv in data 12 febbraio 2020.

CAPITALE E AZIONI - CONFERIMENTI E FINANZIAMENTI - RECESSO E

OPZIONE DI VENDITA

Articolo 5

Capitale sociale

- 5.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 930.000,00 (novecentotrentamila/00) ed è diviso in n. 5.861.378 (cinquemilioniottocentosessantunomilatrecentosettantotto) azioni ordinarie (le "**Azioni Ordinarie**") e n. 300.000 (trecentomila) azioni speciali (le "**Azioni Speciali**"), senza indicazione del valore nominale.
- 5.2 L'Assemblea straordinaria dell'8 settembre 2017 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, al servizio della conversione dei warrant ivi deliberati (i "**Warrant**") per ulteriori massimi nominali Euro 143.950,00 (centoquarantatremila e novecentocinquanta/00) mediante emissione di ulteriori massime n. 1.439.500 (un milione quattrocentotrentanovemila e cinquecento) azioni ordinarie, da emettersi entro il quinto anno dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.
- 5.3 L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino a un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

- 5.4 In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.
- 5.5 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6

Azioni

- 6.1 Le Azioni Ordinarie, le Azioni Speciali e i Warrant sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e ss. del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni (il "TUF").
- 6.2 Le Azioni Ordinarie sono liberamente trasferibili. Ogni Azione Ordinaria dà diritto a un voto. Il regime di emissione e circolazione delle Azioni Ordinarie è disciplinato dalla normativa vigente.
- 6.3 Salvo quanto precisato dal presente Statuto, le Azioni Speciali attribuiscono gli stessi diritti e obblighi delle Azioni Ordinarie.
- 6.4 Le Azioni Speciali sono dotate delle seguenti caratteristiche:
- (a) sono intrasferibili per il periodo massimo previsto dalla legge, fatti salvi i trasferimenti (i) effettuati in favore di società controllate (in via diretta e/o indiretta) dal titolare delle Azioni Speciali oggetto del trasferimento e/o dai soci di quest'ultimo ovvero dai loro eredi e/o (ii) aventi ad oggetto una percentuale non eccedente, in aggregato, il 5% (cinque per cento) delle Azioni Speciali complessivamente emesse;
 - (b) sono dotate del diritto di nominare n. 3 (tre) membri del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui al successivo articolo 16, mentre sono prive del diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
 - (c) fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 6.4(e)(ii)(C), sono escluse dal diritto di percepire gli utili, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;
 - (d) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione ai sensi del successivo articolo 28;

(e) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 6 (sei) Azioni Ordinarie come segue:

(i) nella misura di n. 105.000 Azioni Speciali (pari al 35% del loro ammontare) nel caso di perfezionamento dell'Operazione Rilevante e decorso il 7° (settimo) giorno di borsa aperta successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante;

(ii) (A) nella ulteriore misura di n. 75.000 Azioni Speciali (pari al 25% del loro ammontare) (la "**Prima Tranche**") nel caso in cui, entro il termine di 36 (trentasei) mesi successivi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (il "**Termine**"), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano), per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11,00 (undici/00) per Azione Ordinaria;

(B) nella ulteriore misura di n. 60.000 Azioni Speciali (pari al 20% del loro ammontare) (la "**Seconda Tranche**") nel caso in cui, entro il Termine, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano), per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12,00 (dodici/00) per Azione Ordinaria;

(C) nella ulteriore misura di n. 60.000 Azioni Speciali (pari al 20% del loro ammontare) (la "**Terza Tranche**"), nel caso in cui, entro il Termine, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano), per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13,30 (tredici/30) per Azione Ordinaria; in tal caso la conversione automatica sarà efficace alla scadenza del 12° (dodicesimo) mese successivo al Termine e le Azioni Speciali oggetto della Terza Tranche attribuiranno ai loro titolari il diritto di percepire gli utili a decorrere dal Termine medesimo;

in caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"), i valori di Euro 11,00, di Euro 12,00 e di Euro 13,30 di cui al presente punto (ii) saranno conseguentemente rettificati secondo il "coefficiente K" comunicato da Borsa Italiana.

- 6.5 Qualora entro il Termine non si siano verificate le condizioni per la conversione automatica della Prima Tranche e/o della Seconda Tranche e/o della Terza Tranche di cui al precedente articolo 6.4, lett. (e)(ii), per ogni Azione Speciale residua si otterrà in conversione n. 1 (una) Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che anche in questo caso la conversione automatica delle Azioni Speciali oggetto della Terza Tranche avrà efficacia alla scadenza del 12° (dodicesimo) mese successivo al Termine.
- 6.6 La conversione automatica delle Azioni Speciali avverrà senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale. In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento delle Azioni Speciali ed emissione delle Azioni Ordinarie; (b) depositare presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, c.c., il testo dello statuto con (b1) la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie — qualora sussistenti — in cui è suddiviso il capitale sociale e/o (b2) l'eliminazione delle clausole dello Statuto decadute per effetto della conversione di tutte le Azioni Speciali in Azioni Ordinarie ai sensi del presente articolo 6; nonché (c) comunicare la conversione mediante comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società, nonché effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

Articolo 7

Conferimenti e finanziamenti

- 7.1 I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro secondo le deliberazioni dell'Assemblea.
- 7.2 I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
- 7.3 In virtù della particolare natura della Società e del suo oggetto sociale, una somma corrispondente al 100% (cento per cento) di quanto incassato dalla stessa in virtù della sottoscrizione e liberazione delle Azioni Ordinarie in attuazione dell'aumento di capitale deliberato in data 8 settembre 2017 è depositata e/o impiegata in uno o più (i) conti correnti o depositi bancari vincolati, (ii) strumenti assicurativi o monetari, (iii) fondi, gestioni o amministrazioni in conti correnti e/o depositi bancari vincolati, strumenti assicurativi e/o monetari e/o (iv) altri strumenti simili (indistintamente, il

“**Conto Corrente Vincolato**”), vincolati fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 7.4, le somme depositate sul Conto Corrente Vincolato potranno essere utilizzate esclusivamente previa autorizzazione dell'Assemblea in conformità a quanto previsto nel successivo articolo 15.2.

- 7.4 Per la gestione ordinaria della Società fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante ovvero dello scioglimento della Società, il Consiglio di Amministrazione potrà utilizzare, oltre alle somme rivenienti dalla sottoscrizione e liberazione di Azioni Speciali: **(a)** in via prioritaria, il 100% degli interessi o delle cedole o dei proventi o in generale dei rendimenti (se e quando positivi) via via maturati sulle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato; e **(b)** in subordine – laddove gli ammontari di cui alla precedente lett. (a) non siano sufficienti a far fronte all'ordinaria gestione della Società stessa e ove così deliberato dal Consiglio di Amministrazione medesimo in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 19.6 – un importo pari all'I% (uno per cento) delle somme incassate dalla Società in virtù della sottoscrizione e liberazione delle Azioni Ordinarie in attuazione dell'aumento di capitale deliberato in data 8 settembre 2017 (le somme di cui alla presente lett. (b), le “**Somme Utilizzabili**”).

Articolo 8

Recesso

- 8.1 Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge.
- 8.2 Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, c.c., salvo quanto previsto al successivo articolo 8.3.
- 8.3 Ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, qualora il recesso venga esercitato prima che la Società abbia perfezionato l'Operazione Rilevante (incluso l'esercizio del diritto di recesso di cui al successivo articolo 15.4 dello Statuto), il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'articolo 2437-ter, comma 6, c.c.), attesa la natura della Società fino a tale data, dovrà applicare il criterio, essendo esso coerente con quanto previsto dall'articolo 2437-ter, commi 2 e 4, c.c., della consistenza patrimoniale della Società tenuto conto, in particolare, delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato.
- 8.4 I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso almeno 15 (quindici) giorni prima della data

fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso.

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E DI SCAMBIO - PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE

Articolo 9

Offerta pubblica di acquisto e di scambio

- 9.1 A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106 e 109 del TUF).
- 9.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato '*Panel*', istituito da Borsa Italiana. Il *Panel* detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il *Panel* esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.
- 9.3 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.
- 9.4 La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al *Panel*.
- 9.5 Il *Panel* è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il *Panel* ha sede presso Borsa Italiana.
- 9.6 I membri del *Panel* sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un

sostituito; tale nonnina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del *Panel* sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del *Panel* ha facoltà di assegnare, d'intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

- 9.7 La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il *Panel* per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che possa insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il *Panel* risponde a ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il *Panel* esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo 9, sentita Borsa Italiana.
- 9.8 Gli onorari dei membri del *Panel* sono posti a carico del soggetto richiedente.
- 9.9 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal 'IUF.

Articolo 10

Partecipazioni significative

- 10.1 Per tutto il periodo in cui le Azioni Ordinarie siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi "Cambiamento Sostanziale", così come definito nel regolamento emittenti AIM Italia pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. come di volta in volta integrato e modificato (il "**Regolamento AIM Italia**"), relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società.
- 10.2 La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" dovrà essere effettuata, nei termini e con le modalità stabiliti dal Regolamento AIM Italia.
- 10.3 La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un "Cambiamento Sostanziale" comporta la sospensione del diritto di voto sulle azioni o strumenti finanziari per le quali è stata omessa la comunicazione.
- 10.4 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 11

Convocazione

- 11.1 L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: il Sole 24 Ore, Milano Finanza e Italia Oggi. L'avviso è altresì pubblicato sul sito *internet* della Società.
- 11.2 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.
- 11.3 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.
- 11.4 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, c.c., e sempre che disposizioni di legge non lo escludano, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 12

Assemblea Speciale

- 12.1 L'assemblea speciale dei titolari di Azioni Speciali delibera sugli oggetti a essa attribuiti dal presente Statuto, dalla legge e dai regolamenti.
- 12.2 Qualora i soci titolari di Azioni Speciali siano chiamati ad esprimere la propria approvazione in merito a deliberazioni dell'Assemblea che modifichino o pregiudichino i loro diritti quali titolari di Azioni Speciali, ivi incluse le modifiche al presente articolo 12 e agli articoli 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7.4, 15.4, 16.2(i), 17, 18.1, 19.6, 19.7 e 28, si applica l'articolo 2376 c.c. Le deliberazioni di cui al presente articolo 12.2 (i) possono essere adottate anche con votazione separata da parte dei titolari di Azioni Speciali medesimi nell'ambito dell'Assemblea generale e (ii) saranno validamente adottate, in qualsiasi convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci titolari di Azioni Speciali che rappresentino almeno l'80% (ottanta per cento) delle Azioni Speciali tempo per tempo in circolazione.

12.3 Qualora i soci titolari di Azioni Speciali siano chiamati ad assumere determinazioni diverse da quelle di cui al precedente articolo 12.2, ivi incluse le decisioni di cui agli articoli 16.2(i) e 17.1 del presente Statuto, dette determinazioni sono adottate con votazione separata da parte dei titolari di Azioni Speciali nell'ambito dell'Assemblea generale, fermo restando che gli stessi — ove lo ritengano opportuno — possono riunirsi in apposita Assemblea speciale. In tal caso: (i) l'Assemblea speciale è convocata mediante avviso trasmesso agli aventi diritto via telefax o posta elettronica agli indirizzi, recapiti e riferimenti di cui all'articolo 5.5 almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza, fermo restando che la stessa potrà tenersi anche in forma totalitaria con la partecipazione dell'intero capitale rappresentato dalle Azioni Speciali tempo per tempo in circolazione; (ii) per la costituzione e la validità dell'Assemblea speciale si applicano le disposizioni di legge e di Statuto previste per l'Assemblea ordinaria, fatte salve, in ogni caso, le maggioranze di cui ai successivi articoli 16.2(i) e 17.1.

Articolo 13

Intervento e voto

- 13.1 La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.
- 13.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Articolo 14

Svolgimento dell'Assemblea e verbalizzazione

- 14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento, dal Vice Presidente o da uno degli Amministratori delegati, se nominati e presenti; in difetto l'Assemblea elegge il proprio Presidente a maggioranza del capitale ivi rappresentato. Funzioni, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.
- 14.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori, anche non soci. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente, il verbale è redatto da un Notaio scelto dal Presidente, con funzione di Segretario.

14.3 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

Articolo 15

Deliberazioni

15.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti a essa attribuiti dal presente Statuto, dalla legge e dai regolamenti, incluso, ove applicabile, il Regolamento AIM Italia.

15.2 L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare in merito all'autorizzazione al compimento dei seguenti atti da parte degli amministratori:

- (i) esecuzione dell'Operazione Rilevante;
- (ii) fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, qualsiasi utilizzo delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato, diverse dalle Somme Utilizzabili, che comporti lo svincolo dal Conto Corrente Vincolato; e
- (iii) fino alla data di approvazione dell'Operazione Rilevante, assunzione di indebitamento finanziario bancario, fatta salva l'eventuale anticipazione degli interessi che matureranno sul Conto Corrente Vincolato, e concessione di garanzie.

15.3 Salvo quanto previsto dal presente articolo e dalle altre previsioni del presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

15.4 La deliberazione dell'Assemblea che approvi la modificazione dell'oggetto sociale in relazione al perfezionamento dell'Operazione Rilevante è risolutivamente condizionata all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni: **(a)** l'esercizio del diritto di recesso, da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% (trenta per cento) del capitale sociale ordinario ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della suddetta modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante; e **(b)** il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* c.c. mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 30% (trenta per cento) del numero delle azioni ordinarie della Società. Resta quindi inteso che ove il diritto di recesso fosse stato esercitato da parte di tanti soci che rappresentino più del 30% (trenta per cento) del capitale ordinario ma, ad esito dell'offerta in opzione e/o del collocamento presso terzi delle azioni dei recedenti ai sensi dell'art. 2437-

quater c.c., la Società abbia rimborsato o annullato un numero di azioni ordinarie rappresentative di meno del 30% (trenta per cento) del capitale sociale ordinario la condizione risolutiva si considererà non avverata.

15.5 Fermo quanto altrove previsto nel presente Statuto, le modifiche (i) del presente articolo 15, (ii) degli articoli 5.1 (con riferimento alla mancata indicazione del valore nominale), 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7.3 e 28 del presente Statuto, nonché (iii) delle caratteristiche dei Warrant previste dal relativo regolamento, non connesse all'approvazione e/o esecuzione dell'Operazione Rilevante e/o, con esclusivo riferimento alle modifiche *sub* (iii), le modifiche ai Warrant diverse da quelle già previste dal medesimo regolamento, sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale con diritto di voto. A fini di chiarezza si precisa che tutte le modifiche di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) connesse all'approvazione e/o esecuzione, e/o che siano conseguenza, dell'Operazione Rilevante sono approvate dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dalla legge.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 16

Nomina del Consiglio di Amministrazione

16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 4 (quattro) Amministratori, di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF.

16.2 La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà con le modalità di seguito specificate:

- (i) 3 (tre) Amministratori (tra cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione) saranno nominati con il voto favorevole di tanti titolari di Azioni Speciali che rappresentino almeno la maggioranza delle Azioni Speciali tempo per tempo in circolazione e nel contesto dell'Assemblea chiamata a deliberare le relative nomine (detti Amministratori, congiuntamente a quelli nominati nell'atto costitutivo, gli "**Amministratori di Categoria**"); e
- (ii) 1 (un) Amministratore sarà nominato dai titolari di Azioni Ordinarie, con le maggioranze di legge e nel contesto dell'Assemblea chiamata a deliberare la relativa nomina.

- 16.3 Gli Amministratori per qualunque motivo non nominati con le modalità di cui al precedente articolo 16.2 saranno nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 17 per il caso di sostituzione.
- 16.4 Gli Amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.
- 16.5 Gli Amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.
- 16.6 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge e del presente Statuto costituisce causa di decadenza dell'Amministratore.

Articolo 17

Sostituzione degli amministratori

- 17.1 Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 17.2, se nel corso dell'esercizio vengono a cessare dalla carica, per dimissioni, revoca o per qualsiasi altra causa, uno o più Amministratori, gli Amministratori rimasti in carica dovranno provvedere alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 c.c. Ove l'Amministratore cessato sia un Amministratore di Categoria, il sostituto sarà nominato sulla base della proposta di candidatura, ove presentata, formulata dai titolari di Azioni Speciali che rappresentino almeno la maggioranza delle Azioni Speciali tempo per tempo in circolazione.
- 17.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea per la nomina degli Amministratori in sostituzione. In tal caso, così come in qualsiasi altro caso in cui l'Amministratore in sostituzione debba essere nominato dall'Assemblea, si procederà secondo le modalità indicate all'articolo 16.2.

Articolo 18

Presidente

- 18.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non già nominato a norma dell'articolo 16.2(i), elegge tra gli Amministratori di Categoria il Presidente; può eleggere un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

- 18.2 Il Presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto.
- 18.3 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche estraneo alla Società.

Articolo 19

Deliberazioni

- 19.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in Europa o nel continente americano, ogni volta che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente (ove nominato), lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da qualsiasi Amministratore in carica.
- 19.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 2 (due) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica ovvero siano presenti la maggioranza sia degli Amministratori, sia dei Sindaci in carica e gli assenti siano stati preventivamente ed adeguatamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.
- 19.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 19.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, sono presiedute dall'Amministratore nominato dai presenti.

- 19.5 Fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 19.6 e 19.7, per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si applicano i quorum previsti dalla legge.
- 19.6 Sono rimesse alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti le seguenti materie:
- (a) la proposta di Operazione Rilevante;
 - (b) le proposte da sottoporre all'Assemblea relative alle delibere di cui al precedente articolo 15.2(ii) e (iii);
 - (c) lo svincolo delle Somme Utilizzabili;
 - (d) la definizione di termini e condizioni di deposito e/o investimento delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato e/o le eventuali modifiche a detti termini e condizioni;
 - (e) successivamente all'efficacia dell'Operazione Rilevante:
 - (i) le proposte di aumento di capitale;
 - (ii) le operazioni con parti correlate e qualsiasi modifica degli accordi in essere con parti correlate;
 - (iii) le proposte di distribuzione di dividendi straordinari;
 - (iv) le proposte di emissione di azioni fornite di diritti diversi rispetto alle Azioni Ordinarie (diverse dalle Azioni Speciali), di obbligazioni convertibili, di warrant (diversi dai Warrant) o di altri strumenti finanziari che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni;
 - (v) qualsiasi operazione in cui almeno uno degli indici di rilevanza come definiti dal Regolamento AIM Italia risulti superiore al 25% (venticinque per cento).
- 19.7 Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente articolo 19.6 è necessario il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori di Categoria, fatta eccezione per le deliberazioni di cui al precedente articolo 19.6, lett. (a) per cui è necessario il voto favorevole di tutti gli Amministratori di Categoria.

Articolo 20

Poteri di gestione

- 20.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

20.2 Oltre alle competenze attribuite dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa: (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge; (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (c) l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società; (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci; (e) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.

Articolo 21

Organi delegati

- 21.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., ferme restando le competenze attribuite dal presente Statuto all'organo collegiale, proprie attribuzioni a un comitato esecutivo e/o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.
- 21.2 Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Articolo 22

Poteri di rappresentanza

- 22.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato. Spetta anche agli Amministratori Delegati, ove nominati, nei limiti delle proprie attribuzioni.
- 22.2 I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Articolo 23

Compenso

- 23.1 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli Amministratori un compenso e un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli

investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

COLLEGIO SINDACALE E REVISORE LEGALE DEI CONTI

Articolo 24

Collegio Sindacale

- 24.1 La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da n. 3 (tre) membri effettivi e n. 2 (due) supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.
- 24.2 Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che: (a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione; (b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 25

Revisione legale dei conti

- 25.1 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, da un revisore legale o da una società di revisione legale abilitata ai sensi di legge.
- 25.2 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge e regolamentari vigenti.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 26

Esercizi sociali e redazione del bilancio

- 26.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

26.2 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio, in conformità alle prescrizioni di legge e di altre disposizioni applicabili, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

Articolo 27

Utili e dividendi

27.1 Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, non possono essere distribuiti ai soci fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

SCIoglimento - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 28

Liquidazione

28.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 28.2, e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

28.2 Nella distribuzione dell'attivo di liquidazione che residui a seguito del pagamento dei creditori sociali (l'**Attivo di Liquidazione**), i liquidatori dovranno:

- (a) prioritariamente, attribuire ai soci titolari di azioni ordinarie (emesse nel contesto dell'aumento di capitale deliberato in data 8 settembre 2017) un importo fino a concorrenza del 99% (novantanove per cento) delle somme versate per la liberazione delle relative azioni ordinarie, sia a titolo di nominale sia a titolo di eventuale sovrapprezzo, in attuazione del suddetto aumento di capitale;
- (b) in via postergata, attribuire quanto ancora residuasse dopo l'assegnazione di cui alla precedente lettera (a), ai titolari di Azioni Speciali un importo fino a concorrenza del 99% (novantanove per cento) delle somme versate per la liberazione delle relative Azioni Speciali, sia a titolo di nominale sia a titolo di eventuale sovrapprezzo;
- (c) qualora a seguito delle assegnazioni di cui alle precedenti lettere (a) e (b) avanzasse Attivo di Liquidazione residuale, ripartire lo stesso tra i titolari di azioni ordinarie e i titolari di Azioni Speciali in proporzione

alla quota di partecipazione al capitale della Società dagli stessi detenuta.

Articolo 29

Disposizioni generali

29.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto si applicano le norme di legge.